



C O M U N E D I F I A N O

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 - Fax 0119254966

www..comune.fiano.to.it - e-mail polizia.locale@comune.fiano.to.it

Ordinanza n.999	Anno 2021	Registro Ordinanze
-----------------	-----------	--------------------

Oggetto:	Vendite di fine stagione invernali ed estive (SALDI) - Fissazione della scansione temporale per l'anno 2022
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Viste:

1. la deliberazione della Giunta Regionale n.16-4101 del 24 ottobre 2016 ad oggetto "L.R. n.28/1999, art.14, comma 2 Fissazione del calendario dei saldi di fine stagione per l'anno 2017" con la quale sono state fissate le date di inizio dei saldi di fine stagione e sono state fornite le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.14 comma 2 della L.R. 28/1999 secondo le seguenti specificazioni:
 - i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
 - per i saldi invernali, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
 - la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
 - il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
 - l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;
2. la legge regionale 19 ottobre 2021, n.25, con la quale - in riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la crescita del

sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza - veniva stabilito di consentire lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione (rif. Art. 86 comma 2, che sostituiva il comma 1 ter dell'art.14 bis della L.R. 28/1999);

3. la nota dell'Assessore al Commercio regionale del 3 dicembre 2021 con la quale, confermata la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2022 dal 5 gennaio, informava i comuni in merito ad un disegno di legge in fase di approvazione per l'abrogazione della sospensione del divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni precedenti la data di inizio dei saldi;

4. considerato che successivamente l'Assessore al Commercio regionale, con nota del 07/12/2021 trasmessa via mail il 09/12/2021, ha comunicato la conferma dell'abrogazione del comma 1 ter dell'art.14 bis della l.r.28/1999 (come sopra modificato) su disposizione della legge regionale n.30 del 07/12/2021, ristabilendo di fatto il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni precedenti la data di inizio dei saldi;

Vista la Legge Regionale 12 novembre 1999, n.28 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n.114;

Ritenuto di definire il calendario annuale per le vendite di fine stagione per l'anno 2022;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2022 nell'arco di tempo

5 GENNAIO 2022 – 1 MARZO 2022

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estivi per l'anno 2022 nell'arco di tempo

2 LUGLIO 2022 – 26 AGOSTO 2022

Salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art.22, commi 3 e 7 del D.Lgs. 114/98 e art.15 della legge regionale n.28/99.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza.

Fiano, 30.12.2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Comm. Gianluca Mantelli)